

Il Tribunale di Milano, come sopra composto, a scioglimento della riserva osserva:

1) sotto il profilo processuale si rileva l'ammissibilità delle produzioni documentali offerte in sede di reclamo, atteso che la presente fase si prospetta quale prosecuzione della fase d'urgenza in cui viene omessa ogni formalità non essenziale al contraddittorio; pertanto, l'eccezione d'inammissibilità di nuove produzioni deve essere disattesa, atteso che i documenti prodotti non sono in grado di alterare, per quantità e contenuto dei medesimi, gli equilibri difensivi tra le parti processuali;

2) sotto altro profilo processuale, si prende atto che la domanda cautelare di disporre la sospensione dei lavori risulta ormai inattuale, posto che è pacifico che i lavori contestati sono stati interamente eseguiti;

3) per quanto riguarda la domanda attinente al merito possessorio, tendente a ottenere il ripristino dello status quo, si ritiene che non possa condividersi l'assunto del giudice a quo, nella parte in cui ha considerato come non estesa la domanda al terzo chiamato ex art. 105 c.p.c., atteso che la domanda contenuta nel ricorso è stata notificata a quest'ultima parte con l'atto di chiamata, fatto che ha evidentemente messo il terzo nelle condizioni di percepire il contenuto della domanda dell'attore-ricorrente; difatti, la domanda possessoria, dopo l'integrazione del contraddittorio, deve intendersi estesa anche al proprietario- esecutore dei lavori che avrebbero turbato il compossesso dell'attore, come meglio esplicitato dall'attore ricorrente all'udienza tenutasi innanzi al giudice designato;

4) sulla base della suesposta premessa in ordine alla sussistenza di contraddittorio tra le giuste parti ( committente dei lavori che avrebbe creato una turbativa nel possesso ed esecutore materiale nonché proprietario dell'immobile in cui i lavori sono stati eseguiti), il Tribunale osserva come la domanda di reintegra possessoria non possa essere considerata avulsa dalla corrispondente richiesta cautelare solo perchè sarebbe stata omessa la reiterazione della richiesta di emissione di provvedimento interdittale nella parte finale del ricorso introduttivo. Difatti, sia dal tenore dell'intestazione del ricorso introduttivo che dal contesto del medesimo, si evince l'interesse del ricorrente a ottenere giudizialmente l'imposizione della cessazione immediata della turbativa che si è creata con l'installazione dell'opera de qua sulla falda del tetto, con compromissione delle linee volumetriche della facciata e del tetto dell'edificio condominiale. Come è noto, è ormai consolidato l'orientamento giurisprudenziale in base al quale il giudizio possessorio si articola in due fasi - a cognizione sommaria e di merito possessorio-, la seconda delle quali, introdotta anch'essa con il ricorso originario, segue in udienza fissata dal giudice designato alla trattazione della prima fase ed è destinata a concludersi con sentenza: conseguentemente, il ricorso introdotto per ottenere i provvedimenti a tutela del possesso deve intendersi orientato a ottenere l'immediata reintegra nel possesso, e ciò in linea con lo spirito di garantire pronta tutela al possessore contro ogni azione di spoglio o turbativa lamentata dal ricorrente ( cfr. Sez. Un. Cass. 1984/1998);

5) passando alla valutazione del merito della questione, il Tribunale ritiene fondate le censure mosse dal ricorrente avverso l'installazione d'impianto di condizionamento che, per dimensioni e caratteristiche, viene a incidere sulle linee volumetriche e architettoniche dell'edificio e a deturpare il tetto del medesimo, con lesione del diritto del ricorrente a non veder compromessi la statica e il decoro architettonico dell'edificio e la sua situazione di compossesso: in particolare, è innegabile che l'installazione di un voluminoso corpo estraneo, in materiale di alluminio, sulla falda del tetto arrechi pregiudizio e danno alle parti comuni dell'edificio e all'attigua unità immobiliare posseduta dal ricorrente ( cfr. foto allegate al ricorso); il ricorso, pertanto, merita accoglimento nei confronti di entrambi i resistenti, posto che non è stato contestato che la \_\_\_\_\_ sia la società destinata a beneficiare dell'impianto di condizionamento e che la società \_\_\_\_\_, proprietaria dell'immobile in cui è stato installato l'impianto, abbia disposto


l'esecuzione dei lavori di trasformazione del tetto comune sovrastante la sua proprietà X

PQM

revoca il provvedimento del giudice a quo emesso il 5 luglio 2005;  
dispone che il ricorrente venga reintegrato nel compossesso del tetto del  
condominio di via [redacted], ordinando ai resistenti la rimessione in  
pristino dello stato dei luoghi, con rimozione del manufatto inserito nella falda  
del tetto e ricostruzione della medesima a cura e spese di entrambi, in via tra  
loro solidale, mediante l'ausilio dell'ufficiale giudiziario in caso  
d'inosservanza del presente provvedimento;  
riserva alla fase di merito la liquidazione delle spese di giudizio;  
rimette il procedimento al giudice L. Formica perchè provveda a fissare udienza  
per il prosieguo del giudizio possessorio;  
si comunichi.

Milano, 13 settembre 2005

il Presidente



il G. est.



UFFICIO  
DELLA SEGRETERIA  
CANCELLERIA  
TRIBUNALE  
CIVILE DI MILANO.

OGGI 15 SET. 2005

IL CANCELLIERE C1  
Giuseppina De Martino

F-A - 16/9/2005